

Allegato B

TARIFFA CORRISPETTIVA PUNTUALE. MAGGIORAZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Parti comuni di abitazioni condominiali

Ai sensi dell'art. 8 c.13 del regolamento, al fine di consentire la copertura dei costi legati alle operazioni di raccolta e trattamento dei rifiuti prodotti nelle parti comuni condominiali non occupate o detenute in via esclusiva, che rappresentano superfici non soggette a tariffa, ai condomini che hanno nominato un amministratore può essere intestata apposita utenza e le relative dotazioni sono consegnate all'amministratore. A tali utenze sarà applicata una tariffa commisurata ai soli volumi di rifiuti misurati effettivamente conferiti (categoria 31 "parti comuni condominiali").

2. Utenze che non utilizzano il servizio o che non abbiano ritirato la dotazione standard

Ai sensi dell'art. 6 c. 9 del regolamento, il mancato ritiro della dotazione o il mancato conferimento dei quantitativi minimi di rifiuti misurati non comporta alcun esonero totale o parziale dal pagamento della relativa quota di tariffa. Per le utenze domestiche e non domestiche che non abbiano ritirato la propria dotazione, il quantitativo minimo di rifiuti misurati è calcolato sulla base di un contenitore fittizio la cui volumetria è:

- 30 litri per le utenze domestiche
- 360 litri per le utenze non domestiche

Ai fini del calcolo della tariffa saranno attribuiti **52 conferimenti annui**.

In ragione di quanto sopra la quota variabile di base sarà commisurata a 30 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 1.560 litri per le Utenze Domestiche, e a 360 litri/conferimento x numero 52 conferimenti minimi = 18.720 litri per le utenze Non Domestiche.

3. Riduzioni per avvio autonomo a riciclo

Ai sensi dell'art. 18 c. 1 del regolamento, è riconosciuta una riduzione tariffaria alle Utenze Non Domestiche che avviano autonomamente a riciclo i propri rifiuti urbani.

La tariffa è ridotta nella parte Fissa in termini assoluti di 0,0172041 €/kg. La riduzione non può comunque superare il 50% della parte fissa della tariffa.

4. Riduzioni per compostaggio individuale e di comunità – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 21 e 22 c. 1 del regolamento, alle utenze che effettuano il compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, o di

comunità della frazione organica dei propri rifiuti urbani nel rispetto del D.M. 266/2016 e ss.mm.ii., previa istanza presentata compilando il modulo predisposto dal Gestore, è riconosciuta una riduzione di 6,00 €/componente/anno sulla parte Fissa della tariffa.

5. Riduzioni per Conferimenti presso i Centri di Raccolta – utenze domestiche e non domestiche

Ai sensi dell'art. 26 c.1 del regolamento, in caso di conferimenti presso i Centri di Raccolta da parte di utenze domestiche, e limitatamente alle cat.22 -23 -24 -27 per le utenze non domestiche, si applicano le seguenti riduzioni:

Tipologia di Rifiuto	Utenze Domestiche	Utenze non domestiche (solo cat. 22, 23, 24, 27)
Carta/cartone	0,165 €/kg	
Cartone		0,165 €/kg
Vetro	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Plastica	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Lattine	0,165 €/kg	0,165 €/kg
Oli alimentari	0,165 €/kg	
Oli minerali	0,165 €/kg	
Batterie auto/moto	0,165 €/kg	
RAEE voluminosi*	4,00 € a conferimento (massimo 12 €/anno)	

(*) Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno"

6. Riduzioni per la donazione dei farmaci idonei all'utilizzo

Ai sensi dell'art. 28 c.1 del regolamento, ai soggetti che partecipino a progetti di recupero dei medicinali e degli articoli di medicazione è riconosciuta una riduzione pari al 10% del valore economico della Quota variabile di Base della tariffa.

7. Riduzioni per utilizzo di presidi medico-sanitari specifici – utenze domestiche

Ai sensi dell'art. 29 c. 1 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di presidi medico-sanitari è riconosciuta a seguito di specifica richiesta. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.100 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 370 conferimenti nella calotta da 30 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

8. Riduzioni per nuclei familiari con bambini (pannolini)

Ai sensi dell'art. 31 c. 1 del regolamento, la riduzione relativa all'utilizzo di pannolini è

riconosciuta su richiesta dell'utente per ogni singolo bambino secondo le modalità prevista al c.2 del regolamento. La quota variabile è calcolata tenendo conto di una franchigia di 11.100 litri ulteriori rispetto a quelli minimi riconosciuti nella quota variabile di base (pari a 370 conferimenti in calotta da 30 litri); i litri eccedenti la franchigia saranno fatturati nella quota variabile aggiuntiva.

9. Ulteriori riduzioni

Ai sensi dell'art. 30, lett. b) del regolamento, si approva la seguente riduzione:

Ai nuclei familiari al cui interno sono presenti soggetti portatori di Handicap o con invalidità superiore al 66% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione sulla quota variabile di base del 83%.

La riduzione si applica dalla data in cui si è verificato il presupposto se l'istanza è presentata nei termini di presentazione della comunicazione di attivazione (30 giorni), altrimenti dalla data di presentazione dell'istanza.

10. Pluralità di riduzioni e agevolazioni

Ai sensi dell'art. 32 c.5 del regolamento, la somma delle riduzioni e agevolazioni ottenibili dalle utenze domestiche e non domestiche non può in nessun caso superare il 70% del valore economico della Tariffa (somma di quota fissa, quota fissa normalizzata e quota variabile di base).